



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)

AREA AMMINISTRATIVA-AA.GG.-VIGILANZA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Telefono 070 93529207-209-215-219 - webfax 070 9353260

Codice fiscale/partita IVA 00497620922

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

Email: amministrativo@comune.pabillonis.su.it

AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE" PER LA DURATA DI ANNI UNO ATTRAVERSO IL MEPA (ART. 36, COMMI 2, LETT. B) E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)



SI RENDE NOTO

che il Comune di Pabillonis intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per il "Servizio di gestione dell'asilo nido comunale.", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione COMUNE DI PABILLONIS	Servizio responsabile AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI - VIGILANZA. RESPONSABILE MARCO TUVERI
Indirizzo VIA SAN GIOVANNI, 7	C.A.P. 09030
Località/Città PABILLONIS (Sud Sardegna)	Posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
Telefono +3907093529219	

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è Marco Tuveri.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Il servizio consiste nella gestione di un micronido con una capienza massima di n. 20 MINORI, da 3 mesi ai 36 mesi.

Il nido è aperto, altresì, alla frequenza dei bambini con bisogni speciali, e/o provenienti da famiglie in condizioni socio economiche svantaggiate.

La frequenza del nido sarà garantita dal 01 ottobre al 31 Luglio e sarà articolata in due fasce orarie:

- part-time: 8,30/13,30;
- full-time 8,30/15,30;

Il funzionamento del micro nido, dovrà essere garantito dal seguente personale educativo:

- 3 Educatrici/Educatori in possesso dei titoli di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009;
- 2 Ausiliari/e dei Servizi Generali;
- 1 Coordinatore Pedagogico in possesso del Diploma di Laurea in pedagogia o Scienze



dell'Educazione;

- Esperti (Pedagogista, Psicologo, Nutrizionista, Pediatra);

Il servizio di micro nido comunale da effettuarsi in una struttura di proprietà del Comune, dovrà essere espletato nel pieno rispetto della Legge Regionale n.23 del 2005, del regolamento di esecuzione della stessa legge DPGR 4 del 2008, delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.06.2009 aventi ad oggetto “Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture educative per la prima infanzia”.

In particolare dovrà essere garantita una programmazione pedagogica, che miri a sviluppare le attitudini innate dei bambini, stimolando e incoraggiando le diverse fasi di sviluppo cognitivo proprie dell'infanzia, attraverso attività mirate e centrate sul gioco ovvero il modo più naturale di costruire i propri modelli di conoscenza e di comportamento.

La programmazione didattica dovrà essere differenziata in base alle fasce d'età e prevedere le seguenti prestazioni: attività ludicoricreativa, cura e igiene personale del bambino, fornitura, distribuzione, somministrazione ed assistenza pasti, mediante servizio di catering, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, la fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro occorra per il buon funzionamento del servizio che dovrà essere realizzato secondo gli standard qualitativi richiesti nel capitolato speciale d'appalto.

Il presente avviso approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. xxxx del xxxxxx pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati in modo non vincolante per l'Ente. Il presente documento, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all'affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla succitata procedura.

Pertanto, col presente avviso si opera un'attività di tipo puramente conoscitivo, diretta all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

L'Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 171, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016, nel rispetto del principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio, si riserva di:

- individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno cinque operatori e massimo dieci operatori, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera di invito, di presentare offerta;
- nel caso in cui pervenisse un numero inferiore di manifestazioni di interesse, invitare alla procedura tutti gli operatori in possesso dei requisiti;



- nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare alla procedura, estrarre il numero degli stessi mediante sorteggio pubblico in data da definirsi;
 - la facoltà di avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
- Il Comune di Pabillonis si riserva, altresì, la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, con atto motivato e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

4. DURATA

Il servizio avrà la durata di un anno educativo decorrente dal 01.10.2019 al 31.07.2020, con frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30.

Le famiglie potranno optare per le due frequenze: part-time (8,30-13,30) e full-time (8,30-15,30) sulla base delle esigenze e organizzazione familiare.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio dell'esecuzione della concessione a partire dal 1 ottobre 2019, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all'art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016.

5. LUOGO DI ESECUZIONE

Immobile di proprietà comunale (i cui lavori sono stati completati e che sarà dotato degli arredi necessari) sito in Pabillonis, via Umberto Primo n. 40;

6. PROCEDURA

L'affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel numero di almeno cinque operatori e massimo 10.

7. CRITERIO DI SELEZIONE:

L'appalto che seguirà al presente procedimento, sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

8. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore presunto stimato per l'intera durata della concessione (iva esclusa) è pari ad € 113.919,00 (Euro Centotredicinovecentodiciannove/00) ossia € **138.981,18 (IVA inclusa)** ed è riferito alla presunta frequenza media di n. 20 bambini, ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere.



Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l'Ente Appaltante in quanto il valore effettivo dell'appalto è quello che verrà determinato dal numero effettivo di bambini iscritti ed effettivamente frequentanti.

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO:

Il corrispettivo previsto per la gestione del presente servizio è dato dalla rette che, sulla base del ribasso di gara offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno versate direttamente dalle famiglie al concessionario oltre ad una contribuzione comunale (stabilita dalla giunta comunale di anno in anno sulla base delle disponibilità in bilancio).

Per il primo anno di gestione la contribuzione comunale potrebbe essere finanziata dai fondi di cui al DPCM 7 agosto 2015, recante riparto di una quota del fondo di cui all'articolo 11, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (legge di stabilità 2015), per il rilancio del "Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" in virtù della deliberazione della G.R. n°46/17 DEL 10.8.2016.

9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza i seguenti soggetti:

- imprenditori individuali;
- artigiani;
- società commerciali;
- società cooperative;
- gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate nell'art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016:

- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti;
- i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
- le imprese aderenti al contratto di Rete costituito e registrato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter del D.L. 5/2009 convertito in legge 33/2009;

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È vietato ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla stessa sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione dell'indagine di mercato.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività analoghe al servizio in oggetto;
- per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative: iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi) dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese membro dell'U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l'iscrizione al suddetto albo regionale;
- per le imprese sociali di cui all'art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006: iscrizione al Registro Regionale delle Istituzioni e degli



Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

Essere in possesso del requisito economico –finanziario ovvero di aver conseguito nel triennio 2016-2017-2018, per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia relativi a : micro nido, sezione primavera, asili nido, prestati esclusivamente a favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche, un fatturato globale complessivo pari o non inferiore al valore stimato della concessione pari ad € 113.919,00 (IVA esclusa).

Il requisito economico-finanziario si intende soddisfatto solo se il servizio esclusivo di micro nido, sezione primavera, asili nido è stato eseguito per ciascuna annualità.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, si da atto che il fatturato minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i

Essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale – organizzativa ovvero di aver gestito nel triennio 2016- 2017 -2018 servizi educativi per la prima infanzia relativi a: micro nido, sezione primavera, asili nido prestati a favore di Enti o Amministrazione Pubbliche in modo corretto e soddisfacente. Il requisito tecnico-professionale-organizzativo si intende soddisfatto solo ed esclusivamente se il servizio esclusivo di micro nido, sezione primavera, asili nido è stato eseguito per ciascuna annualità ;

Tale requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando: l'oggetto dei servizi prestati, la ragione sociale e l'indirizzo dei committenti, gli importi (iva inclusa); in quale forma giuridica i servizi sono stati eseguiti (es. impresa singola, mandatario/mandante di RTI esplicitando la relativa quota di partecipazione), la durata e l'esito positivo dell'incarico (sarà cura dell'ufficio procedere alle eventuali verifiche, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

10. AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.



Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11.SOPRALLUOGO

Le ditte interessate in sede di presentazione della manifestazione di interesse dovranno dichiarare di essersi recati sul luogo di svolgimento del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali, della loro localizzazione, della viabilità di accesso, di aver verificato le potenzialità e la disponibilità, compatibili con la tipologia di attività alla quale sono destinati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio. Non



verranno ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto adempimento.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Pabillonis – Ufficio Protocollo, apposita manifestazione di interesse compilata sulla base del modello allegato al presente avviso, ovvero reperibile presso il sito del comune: www.comune.pabillonis.su.it.

Gli interessati dovranno presentare l'istanza **ENTRO LE ORE 13,00 DEL 06/09/2019**

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari:
MATTINA: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
POMERIGGIO: Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00
- all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pabillonis – protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it,
- a mezzo raccomandata A/R;

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale dell'Ente la propria manifestazione di interesse mediante presentazione in busta chiusa del modulo di domanda, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa interessata. Sul frontespizio della busta dovrà essere apposta la dicitura "Dichiarazione manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione di un micronido comunale". **All'istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dall'Impresa.** In ogni caso per la verifica del termine di ricevimento farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati selezionati, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del servizio.

13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. intervenute con l'emanazione del Regolamento UE n.2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato



esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale regionale individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Centrale regionale in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la stazione appaltante.

14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA

Le richieste di chiarimenti relative alla presente procedura potranno essere richieste all'ufficio Amministrativo del Comune di Pabillonis al numero 070/93529219.